

ALTALEX

Quotidiano d'informazione giuridica - n.3445 del 19.12.2011 - Direttore Alessandro Buralli - [Note legali](#) - [Pubblicità](#) - [Aiuto](#)

MASSIMARIO.it

ALTALEX EDITORE

eBook
ALTALEX

ALTALEX
MESE

Danno Biologico.it

Formulario civile.it

Accertamento tributario tramite studi di settore: vale come presunzione semplice Cassazione civile, sez. tributaria, ordinanza 07.10.2011 n° 20680 ([Maria Elena Bagnato](#))

 [Commenta](#) |  [Stampa](#) |  [Segnala](#)

Consiglia

17

Tweet

3

Share

0

Gli studi di settore sono un sistema di presunzioni semplici, la cui attendibilità dipende dal contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento stesso.

E' quanto disposto dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione, nell'ordinanza 7 ottobre 2011, n. 20680.



Nel caso in esame, la CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, in riforma della decisione della CTP di Latina, aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso l'avviso di accertamento, col quale erano stati determinati maggiori ricavi, per l'anno 1996, in base ai parametri stabili con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ritenendo che il mero richiamo a detti parametri era inidoneo a fondare l'atto impositivo, in cui non risultavano "indicati gli elementi essenziali che consentono oltre che al contribuente, anche al giudice tributario di valutarne la correttezza". Avverso tale decisione, ricorre in Cassazione, l'Agenzia delle Entrate.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, condividendo le argomentazioni espresse nella [sentenza n. 26635/2009](#), in cui le Sezioni Unite avevano in precedenza statuito che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente", ha affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli "assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".

I Giudici di Piazza Cavour hanno sostenuto la rilevanza del contraddittorio, che riveste, dunque, un ruolo centrale nella valutazione della realtà economica dichiarata, anche perché, è in tale sede che il cittadino potrà chiarire la propria posizione, in virtù del principio di cooperazione tra le parti previsto dalla [Legge n. 212/2000](#).

Pertanto, devono considerarsi viziati gli avvisi di accertamento tributario fondati unicamente sugli studi di settore, senza che sia stata attivato il contraddittorio con il contribuente.

(Altalex, 2 novembre 2011. Nota di [Maria Elena Bagnato](#))

| [accertamento tributario](#) | [studi di settore](#) | [presunzione semplice](#) | [Maria Elena Bagnato](#) |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Ordinanza 7 ottobre 2011, n. 20680

(Svolgimento del processo - Motivi della decisione)

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. La CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, con sentenza n. 243/40/08, depositata il 16 giugno 2008, in riforma della decisione della CTP di Latina, ha accolto il ricorso proposto da I. G. avverso l'avviso di accertamento, col quale erano stati determinati maggiori ricavi, per l'anno 1996, in base ai parametri stabili con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ritenendo che il mero richiamo a detti parametri era inidoneo a fondare l'atto impositivo, in cui non risultavano "indicati gli elementi essenziali che consentono oltre che al contribuente, anche al giudice tributario di valutarne la correttezza". 2. Per la cassazione della sentenza, ricorre l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tre motivi. Il contribuente non ha svolto difese.

Col primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42; L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181; nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c., affermando che, a contraddittorio regolarmente instaurato col contribuente: 1) l'avviso di accertamento che reca l'espressa menzione dell'applicazione dei parametri presuntivi è da ritenere sufficientemente motivato, 2) l'utilizzazione dei parametri costituisce una presunzione legale idonea a sostenere l'accertamento medesimo, in assenza di prova contraria incombente sul contribuente. I motivi, da valutarsi congiuntamente, appaiono manifestamente fondati, ed assorbenti. Le SU di questa Corte, con la sentenza n. 26635/2009, dopo aver rilevato che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente", ha affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli "assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito". 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio" che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, né presentate memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata, ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito col rigetto del ricorso del contribuente;

ritenuto che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del contribuente ed in favore dell'Agenzia e vanno liquidate in Euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito;

considerato che si ravvisano giusti motivi, tenuto conto del tempo in cui è consolidata la giurisprudenza, per compensare le spese dei due gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito; compensa interamente le spese dei due gradi del giudizio di merito.

[Agenzia Debiti](#) www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti quando Non Riesci a Pagare!

[Prestiti Cattivi Pagatori](#) www.EderaSpa.com

Fino a 30000€ in 24h a Casa Tua Senza Spese. Solo Se Dipendenti.

[Sei protestato?](#) www.ilprestito.net/Protestati

Da oggi ottieni da noi un prestito anche se sei protestato!

[Dimensione Debito](#) www.dimensionedebito.it/Debito

Affidati a dei professionisti nella gestione del Debito. Contattaci ora!

Annunci Google

 [Commenta](#) |  [Stampa](#) |  [Segnala](#)

Consiglia

17

Tweet

3

Share

0

| [\(Torna su\)](#)

[Contatti](#) | [Staff e Comitato scientifico](#)

| [Pubblicità](#) | [Servizi Free](#) | [Note legali](#) | [Aiuto](#)

[Altalex](#)

Copyright © 2000-2010 - Tutti i diritti riservati

PI 01676450479